

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3598

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, LATTANZIO, NITTI,
ROSSI, ORFINI, CIAMPI**

Istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

Presentata il 9 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali e a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con gli enti locali, con le organizzazioni del Terzo settore e con tutte le realtà che agiscono in tali ambiti. L'emergenza epidemiologica del COVID-19 ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche, presenti nella scuola già prima della pandemia, che ora impongono ulteriori interventi per garantire il benessere educativo e psicologico tramite azioni concrete. A questo fine la presente proposta di legge istituisce il Fondo per il sostegno e lo

sviluppo della comunità educante, volto a sostenere il lavoro sinergico del personale docente, del dirigente scolastico e di specifiche figure professionali con le competenze necessarie. In particolare, sul versante pedagogico-educativo, saranno presenti l'educatore e il pedagogista al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; di prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria; di realizzare strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta al territorio, alla ricerca e alla sperimentazione, innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico; di valorizzare ogni tipo di apprendimento formale, non formale e informale, atto a sostenere il pieno sviluppo

della persona nel rispetto dei principi costituzionali; di mettere in sistema interventi educativi e pedagogici programmatici, realizzati in sinergia tra scuola, famiglia, studenti e territorio; di promuovere le competenze socio-affettive e di genere; di favorire il diritto allo studio, al successo formativo e all'acquisizione di competenze, civiche, sociali e occupazionali; di attuare linee di intervento e politiche di indirizzo volte a promuovere la sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative; di promuovere continuità educativa verticale e orizzontale tra le diverse agenzie educative; di sostenere la genitorialità; di orientare gli alunni nei passaggi tra i diversi ordini di scuola (orientamento formativo); di progettare e formare all'uso di ambienti digitali di apprendimento; di sviluppare reti collaborative e di prossimità sociale e di prevenire fragilità educative e criticità relazionali, culturali e sociali. Sul versante psicologico, la figura dello psicologo potrà fornire supporto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza del COVID-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico volto a contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata ciascuna da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede le figure professionali del pedagogo, dell'educatore e dello psicologo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti, ai quali spetta, oltre alla specificità della trasmissione dei saperi, anche la responsabilità della relazione educativa. La scuola è il luogo d'incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice; è un luogo dove è pos-

sibile promuovere forme di contrasto del disagio e di promozione del benessere.

In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee per costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione tra alunni, docenti e famiglie. La collaborazione strutturale con specifiche figure consente di accompagnare gli alunni, sostenere le famiglie e favorire le buone prassi educative nelle età evolutive.

Si tratta di professioni distinte e specifiche rispetto ai diversi versanti d'intervento, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili. L'insegnante è titolare del processo formativo dei bambini e dei ragazzi, si muove all'interno di un'organizzazione strutturata e normata da leggi, trasmette competenze disciplinari, nel rispetto delle libertà costituzionali.

Il pedagogo e l'educatore accompagnano e sostengono l'opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui « perché », sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

Lo psicologo fornisce prestazioni di supporto psicologico nelle situazioni di ansia, paura, depressione, evitando che possano degenerare o cronicizzarsi, affronta le criticità comunicative e relazionali, promuove il benessere psicologico.

Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona. L'ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche e psicologiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante, sulla base delle diverse situazioni territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. A fronte delle nuove fragilità educative e pedagogiche conseguenti all'emergenza epidemiologica del COVID-19, al fine di potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e recuperare alleanze e collaborazioni per garantire il benessere educativo e psicologico, coadiuvando i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e i genitori nelle relazioni con gli studenti e potenziando le reti educative in collaborazione con i comuni, gli enti locali, le organizzazioni del Terzo settore e tutti i soggetti operanti in ambiti educativi, in via sperimentale, per gli anni dal 2022 al 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, le cui risorse sono destinate alle seguenti finalità:

a) favorire il diritto allo studio e valorizzare ogni tipo di apprendimento formale, non formale e informale atto a sostenere il pieno sviluppo della persona, nel rispetto dei principi costituzionali;

b) prevenire e recuperare, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, i fenomeni di vulnerabilità e di marginalità sociale nonché di abbandono scolastico precoce e di dispersione scolastica;

c) realizzare sinergie tra le scuole, le famiglie, gli studenti e i servizi territoriali, al fine di promuovere strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta alla ricerca e alla sperimentazione innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico, e di sviluppare le reti di sus-

sidarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative territoriali;

d) fornire supporto agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie, al fine di rispondere ai disagi e ai disturbi psico-emotivi derivati dalla pandemia di COVID-19 e per prevenire l'insorgere del malessere psicologico.

Art. 2.

(Destinazione delle risorse del Fondo)

1. Le risorse del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante sono destinate ai comuni esclusivamente per promuovere attività e patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del loro territorio, allo scopo di sostenere e potenziare le comunità educanti. Nel caso in cui i patti di cui al primo periodo siano sottoscritti da più comuni, essi individuano il comune responsabile dell'organizzazione e del coordinamento, denominato « comune capofila ».

2. Ciascun comune o comune capofila può essere destinatario del finanziamento a carico del Fondo, nel limite massimo di 250.000 euro per ciascun anno scolastico, per l'attuazione delle attività e dei patti di cui al comma 1, d'intesa con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, costituite in reti, anche sovracomunali.

Art. 3.

(Gruppo per lo sviluppo dei progetti)

1. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto rientrante nelle attività e nei patti educativi di cui all'articolo 2, comma 1, è curata da un gruppo composto da un rappresentante del comune o comune capofila, da un dirigente scolastico, da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ciascuna delle scuole partecipanti.

2. I progetti di cui al comma 1 sono attuati mediante la collaborazione multidisciplinare tra un pedagogo, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psi-

cologo. Nell'ambito di ciascun gruppo di cui al comma 1, il dirigente scolastico esercita la funzione di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i componenti.

3. I titoli richiesti per le figure di pedagogo, di educatore professionale socio-pedagogico e di psicologo partecipanti all'attuazione dei progetti ai sensi del comma 2 sono i seguenti:

a) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nella classe di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi) o di una delle lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della laurea specialistica in scienze pedagogiche o del diploma di laurea in pedagogia rilasciato secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di una delle lauree equiparate o equipollenti, unitamente a un'esperienza di almeno un anno di lavoro nell'ambito scolastico;

b) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso di uno dei titoli di studio della classe di laurea L-19 o C-18 (Scienze dell'educazione e della formazione) ovvero della laurea specialistica in scienze dell'educazione e della formazione o di una delle lauree equiparate o equipollenti rilasciate secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero della qualifica prevista dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, unitamente a un'esperienza di almeno un anno di lavoro nell'ambito scolastico;

c) per gli psicologi, il possesso della laurea abilitante nella classe di laurea magistrale LM-51 (Psicologia) ovvero della laurea specialistica in psicologia o del diploma di laurea in psicologia rilasciato secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, unita-

mente all'iscrizione nell'albo degli psicologi da almeno tre anni oppure a un'esperienza di almeno un anno di lavoro nell'ambito scolastico.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2, le modalità di attuazione, di funzionamento e di coordinamento territoriale per lo sviluppo dei progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le linee guida per l'intervento delle predette figure.

5. Il Ministro dell'istruzione è autorizzato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, un bando per ripartire le risorse del Fondo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun anno scolastico, destinate, per lo sviluppo della comunità educante, ai comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui all'articolo 2 che presentino uno o più progetti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il comune o i comuni destinatari delle risorse di cui alla presente legge stabiliscono le procedure per la definizione dei patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative e per la selezione e il reclutamento delle figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole partecipanti, i gruppi di cui al comma 1, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

Art. 4.

(Attività e ambiti di intervento del pedagogo, dell'educatore socio-pedagogico e dello psicologo)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, le figure professionali di cui al comma 2 dell'articolo 3 attivano e rafforzano le reti di relazione con i servizi

educativi extrascolastici, finalizzate alla costruzione della comunità educante.

2. In particolare, il pedagogo svolge i seguenti compiti:

a) collabora alla progettazione degli interventi educativi, in sinergia con l'intera comunità scolastica e con le famiglie, per fornire supporto pedagogico-formativo alle dimensioni emotiva, relazionale e comportamentale;

b) condivide con la comunità scolastica forme di protezione e di prevenzione primaria dei disagi emergenti in ambito familiare, scolastico e sociale;

c) coopera con gli organi collegiali all'analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito dell'inclusione e degli interventi di contrasto della povertà educativa.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0187240